



BORGO TOSSIGNANO • CASALFIUMANESE • CASTEL DEL RIO • CASTEL GUELFO • CASTEL SAN PIETRO TERME • DOZZA • FONTANELICE • IMOLA • MEDICINA • MORDANO

COMUNE DI DOZZA

Sindaco Antonio Borghi

Segretario Comunale Luigi Daga

Dirigente di settore Susanna Bettini

Adozione Delibera C.C.
Controdeduzioni Delibera C.C.
Approvazione Delibera C.C.



ALLEGATO 3 REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE





RESPONSABILE DI PROGETTO

Arch. Ivano Serrantoni

UFFICIO DI PIANO FEDERATO


Arch. Ivano Serrantoni Dott.ssa Raffaella Baroni Dott. Lorenzo Diani

CONSULENTI DI PROGETTO

Arch. Franco Capra

Arch. Piergiorgio Mongioj

Arch. Mario Piccinini



GRUPPO DI LAVORO RUE

COLLEGIO DEI FUNZIONARI AL 31.12.2012

Geom. Carlo Arcangeli, Comune di Borgo Tossignano

Arch. Alessandro Costa, Comune di Casalfiumanese

Geom. Maurizio Bruzzi, Comune di Castel del Rio

Arch. Vittorio Giogoli, Comune di Castel Guelfo

Arch. Ivano Serrantoni, Comune di Castel San Pietro Terme

Ing. Susanna Bettini, Comune di Dozza

Ing. Andrea Tommasoli, Comune di Fontanelice

Ing. Fulvio Bartoli, Comune di Imola

Ing. Giulia Angelelli, Comune di Medicina

Geom. Alfonso Calderoni, Comune di Mordano

COLLABORATORI E CONTRIBUTI

Arch. Nicola Cardinali, Comune di Castel Guelfo

Arch. Davide Antonio Pasquale Carluccio, Ufficio di Piano Federato

Dott.ssa Emanuela Casari, Comune di Medicina

Roberto Cenni, Comune di Imola

Arch. Manuela Mega, Comune di Castel San Pietro Terme

Geom. Stefania Mongardi, Comune di Castel San Pietro Terme

Dott.ssa Catia Nanni, Comune di Imola

Saverio Orselli, Comune di Imola

Arch. Roberta Querzè, Comune di Imola

Ing. Morena Rabiti, Comune di Castel Guelfo

Ing. Laura Ricci, Comune di Imola

Arch. Serena Simone, Ufficio di Piano Federato

Dott.ssa Valeria Tarroni, Comune di Imola

Arch. Francesca Tomba, Ufficio di Piano Federato

Geom. Tiziano Trebbi, Comune di Medicina

Arch. Francesca Vassura, Comune di Medicina

Dott. Geol. Lucietta Villa, Comune di Imola

Arch. Fausto Zanetti, Comune di Castel San Pietro Terme

CONTRIBUTI SPECIALISTICI

Analisi della potenzialità archeologica:

Dott. Xabier Z. Gonzalez Muro

Dott. Giacomo Orofino

Classificazione acustica:

AIRIS

ValSAT:

GEA Progetti

A++ associati - Progetti Sostenibili

Geologia e Morfologia:

Studio Quintili e associati

Sismica:

Studio geologico ambientale ARKIGEO di Gasparini Dott. Geol. Giorgio:

Si ringrazia per la collaborazione:

AITE – Associazione Indipendente Tecnici Edilizi

AREA BLU

ARPA - Sezione Provincia di Bologna - Distacco imolese

AUSL di Imola – Dipartimento di Salute Pubblica (UOC Igiene e Sanità Pubblica; UOC Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) Dott. Paolo Mattiussi, Responsabile Servizi Programmazione Territoriale Regione Emilia-Romagna



INDICE

TITOLO 1 - REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO 1.1 - PRESCRIZIONI

Art.	1.1.1	DIVIETO DI INGOMBRARE LE STRADE COMUNALI	Pag.	1
Art.	1.1.2	DIVIETO DI ALTERARE LA MASSICCIATA STRADALE E I FOSSI LATERALI	Pag.	1
Art.	1.1.3	CONDUZIONE E CUSTODIA DEL BESTIAME	Pag.	1
Art.	1.1.4	SOSTA DELLE GREGGI E MANDRIE	Pag.	2
Art.	1.1.5	ARATURA DEI FONDI IN PROSSIMITÀ DELLE STRADE E SCARPATE	Pag.	2
Art.	1.1.6	DIVIETO DI VARIAZIONE DEL CORSO DELLE ACQUE	Pag.	2
Art.	1.1.7	TUTELA DEL CORSO DELLE ACQUE	Pag.	2
Art.	1.1.8	DENUNCIA DI ANIMALI NOCIVI	Pag.	3
Art.	1.1.9	COMPORTAMENTO IN CASO DI MALATTIA INFETTIVA	Pag.	3
Art.	1.1.10	PULIZIA DEI FOSSATI E REGIMENTAZIONE IDRICA SUPERFICIALE	Pag.	3
Art.	1.1.11	SANZIONI	Paa.	_





TIT. 1 - REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE **CAPO 1.1 - PRESCRIZIONI**



TITOLO 1 REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO 1.1 PRESCRIZIONI

Art. 1.1.1 - DIVIETO DI INGOMBRARE LE STRADE COMUNALI

Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche norme che disciplinano la DIVIETI SU STRADE materia dei rifiuti, è vietato fare depositi e ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali, vicinali, e private d'uso pubblico, tali da pregiudicare il libero transito o alterarne le dimensioni, forma e uso.

Art. 1.1.2 - DIVIETO D'ALTERARE MASSICCIATA STRADALE E FOSSI LATERALI

È proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione o scavo anche DIVIETI SU temporaneo della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei MASSICCIATA fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale di quelli esistenti, per qualche motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti o, salvo il permesso dell'Autorità competente a norma della vigente normativa.

STRADALE

È proibito fare escavazioni nei terreni laterali alle strade vicinali, private di 2. uso pubblico comunali, consorziali, provinciali o statali a distanze minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada o ciglio esterno del fosso, se esistente) o dal piede o ciglio della scarpata, se la strada è rispettivamente in rilevato o in trincea. In ogni caso la distanza non può essere inferiore ai tre metri.

DIVIETO ESCAVA-ZIONI IN AREE LATERALI A STRADE

Art. 1.1.3 - CONDUZIONE E CUSTODIA DEL BESTIAME

1. È vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque tipo lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali alle strade.

NO CONDUZIONE **BESTIAME SU** STRADE

- 2. Per le strade il bestiame deve essere quidato e custodito da personale capace e in numero sufficiente per impedire che crei difficoltà al libero transito e rechi molestia ai passanti.
- 3. Gli animali indomiti e pericolosi debbono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per chi transita.
- 4. È vietato lasciare scendere per le strade il bestiame, lasciarlo abbeverarsi in fossi e canali laterali; a meno che siano stati costruiti appositi abbeveratoi, dietro il consenso della competente amministrazione.
- 5. Nelle proprietà private è vietato lasciare sciolti tori, scrofe o animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare, mordere, se la proprietà non è chiusa da ogni parte mediante muro o forte siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

PROPRIETÀ PRIVATE

CAPO 1.1 - PRESCRIZIONI

Art. 1.1.4 - SOSTA DELLE GREGGI E MANDRIE

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere NON SOSTA IN segnalati/e a distanza con i1 suono di una campanella o simile. Di notte STRADE devono essere precedute da persona munita di fanale acceso.

Art. 1.1.5 – ARATURA FONDI IN PROSSIMITÀ DI STRADE E SCARPATE

È vietato arare od effettuare altre lavorazioni del terreno a distanza inferiore a m. 2 (due) da fossi o canali.

NO ARATURA A MENO DI 2m DA **FOSSI O CANALI**

- Le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (statali, provinciali e 2. comunali e vicinali di uso pubblico) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno 3 m dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale. Le scarpate devono essere recuperate da vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive.
- 3. I frontisti delle strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per rivolgere l'aratro senza danno delle strade, rive e fossi.

FRONTISTI DI STRADE PUBBLICHE

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi e i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale; se mandanti, tali elementi lineari devono essere ricostruiti; tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

RISPETTO ALBERI ISOLATI E PIANTE A CORREDO RETE

Art. 1.1.6 - DIVIETO DI VARIAZIONE DEL CORSO DELLE ACQUE

È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, sollevamenti, canali d'invito alle derivazioni ed altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque.

DIVIETO VARIAZ. CORSO ACQUE **PUBBLICHE**

2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

NO IMPEDIMENTO LIBERO DEFLUSSO ACQUE

3. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano a inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

DIVIETO PIANTA-GIONI IN FOSSI E CANALI

Art. 1.1.7 - TUTELA DEL CORSO DELLE ACQUE

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrano dentro gli alvei, lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o i quasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo idoneo a ostruire il corso dell'acqua del letto dei fiumi e torrenti e le opere che rendano disagevole il passaggio sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque. Resta fermo il divieto di prelievo, salve le autorizzazioni rilasciate in conformità delle norme vigenti.





TOMO III - ALLEGATO 3 TIT. 1 - REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO 1.1 - PRESCRIZIONI

È vietata la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di 2. tutela della pubblica incolumità, come prescritto dall'art. 115 del DIgs 152/06 e smi.

DIVIETO COPERTU-RA CORSI 'ACQUA

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla MANUTENZIONE 3 irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme dettate in materia del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente regolamento.

Art. 1.1.8 - DENUNCIA DI ANIMALI NOCIVI

I proprietari dei fondi devono denunciare all'Autorità sanitaria la comparsa di animali nocivi, crittogame, bruchi e altri insetti dannosi alle piante, nonché le malattie e i deperimenti avvertiti sulle piante che possano essere stati determinati da insetti malefici all'agricoltura.

Art. 1.1.9 - COMPORTAMENTO IN CASO DI MALATTIA INFETTIVA

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui sia stata fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

MALATTIE INFETTIVE O DIFFUSE CAPI

I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti, dovranno 2. uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

OBBLIGHI PER I PROPRIETARI O CONDUTTORI

Art. 1.1.10 — PULIZIA DEI FOSSATI E REGIMENTAZIONE IDRICA SUPERFI-CIALE

I proprietari e i conduttori dei terreni devono realizzare un'adeguata rete di 1. regimazione delle acque, della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale, liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.

RETE DI REGIMA-ZIONE ACQUE

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale 2. di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.

MANTENIMENTO FUNZIONALITÀ ED **EFFICIENZA** CONDOTTE

3. È fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni con termini nei canali e nei fossi di scolo, nei rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico, esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere, ogni qualvolta necessiti, alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei dei detti canali, fossi e rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti.

RIPULITURA E MANUTENZIONE ALVEI DI CANALI. **FOSSI E RII**

È fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni, frontisti di strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento di terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l'incolumità pubblica.

SISTEMAZIONE E RIPRISTINO RIPE E **SCARPATE**



DOZZA TOMO III – ALLEGATO 3

TIT. 1 - REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE CAPO 1.1 - PRESCRIZIONI

- 5. La pulizia degli spazi suindicati deve essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 6. Nei centri abitati, è fatto divieto per le operazione di cui sopra di impiegare diserbanti e/o disseccanti di qualsiasi classe e tipo.

NO DISERBANTI IN CENTRI ABITATI

7. I proprietari e gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente e in contatto delle strade pubbliche sono obbligati a impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime e ogni guasto al corpo stradale o alle sue pertinenze. Il deflusso delle acque nei fossi laterali alle strade deve essere regolato in modo tale che non derivi danno alle medesime, costruendo, secondo il bisogno, il controfosso.

CANALI ARTIFICIALI
IN CONTATTO
CON STRADE
PUBBLICHE

8. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono ai fossi od alle cunette latistanti alle strade stesse.

SCOLI E SCOLLINE IN FOSSI LATISTAN-TI STRADE

9. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o canale.

DISTANZE FOSSI O CANALI DA CONFINI

10. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Art. 1.1.11 - SANZIONI

 Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.